



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
UOC GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI E
SERVIZI E LOGISTICA

Sede: P.le Cinelli 4 – 61121 Pesaro

Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Tel: 0721.366348-40
Fax: 0721.366336

Mail to:
assunta.pedini@ospedalimarchenord.it

Spett.le Agenzia

Oggetto: 160.10.10/2018/PROV/151 procedura ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la fornitura mediante agenzia di lavoro interinale di operatore tecnico di cucina. CIG ZA524843D7.

Con la presente si segnala che questa Azienda si trova in una situazione di carenza di personale, in particolare ha necessità di reperire esternamente un operatore tecnico economale cuoco, full-time, per due mesi con decorrenza presunta dal 06/08/2018, salvo proroga di ulteriori 2 mesi.

L'importo complessivo presunto dell'appalto (costo del lavoratore + margine di intermediazione) viene quantificato in € 5.500,00 IVA esclusa, oltre ad € 5.500,00 in caso di proroga fino ad ulteriori 2 mesi.

Per quanto sopra esposto, le ditte interessate, sono invitate a presentare offerta per la fornitura in oggetto, alle condizioni tutte fissate nella presente lettera di invito.

CONDIZIONI CONTRATTUALI:

Oggetto del contratto: fornitura mediante agenzia di lavoro interinale di un operatore tecnico di cucina, full-time, per due mesi con decorrenza dal 06/08/2018, salvo proroga di ulteriori 2 mesi. Il suddetto personale dovrà svolgere le attività previste dal profilo professionale di operatore tecnico di cucina, in turno 12h (turno: mattino 7,30-13,30, pomeriggio 13,30-19,30), 7 giorni su 7, la sede di lavoro potrà essere sia Servizio Cucina del Presidio Ospedaliero di Fano che Servizio Cucina del Presidio Ospedaliero di Pesaro

Competenze e requisiti che dovranno possedere i lavoratori richiesti: i lavoratori dovranno essere in possesso dell'attestato di frequenza di un corso in materia di HCCPP, pena l'esclusione.

Inquadramento dei lavoratori richiesti:

Mansione: operatore: **OPERATORE TECNICO DI CUCINA;**

CCNL applicato: CCNL comparto sanità; Categoria B;

Orario di lavoro: 36 ore settimanali; Mensilità: 13;

PAT 92780112; voce tariffa Inail 0311;

Ferie: 30 giorni; Festività soppresse: 4 giorni; Patrono di Pesaro: 24 settembre; Patrono di Fano: 10 luglio;

Buono pasto: all'interno del P.O. di Fano e di Pesaro è presente il servizio mensa (la quota a carico del lavoratore che ha svolto almeno 7 ore lavorative è di € 1,03; la quota a carico del lavoratore che ha svolto meno di 7 ore lavorative è di € 5,16);

Stipendio base € 1.504,51 (mensile)

rateo di tredicesima € 130,93

vacanza contrattuale (NON PREVISTA)

indennità qualifica professionale: € 40,54

elemento perequativo € 26,00 fino al 31/12/2018 (si matura dopo un servizio di almeno 16 giorni)

+ oneri a carico dell'ente pari a:

23,80 % (Cassa Pensione),

2,88 % (INADEL),

8,50 % (IRAP)
1,7 % (INAIL);

Indennità legate all'effettiva presenza in servizio e al turno prestato:

INDENNITA' DI TURNO:

Al lavoratore addetto ad un servizio attivato per almeno n. 12 ore giornaliere, effettivamente operante su n. 2 turni, spetta un'indennità di turno giornaliera pari ad € **2,07** (purchè vi sia una effettiva rotazione sui n. 2 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzino un numero sostanzialmente equilibrato su turni svolti di mattina e pomeriggio pari almeno al 30%). L'indennità non spetta nei giorni di assenza.

INDENNITA' PER SERVIZIO FESTIVO:

Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € **17,82** (prestazione di durata superiore alla metà dell'orario di turno) o € **8,91** (prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di turno).

Modalità di espletamento della fornitura:

L'agenzia di lavoro interinale aggiudicataria dovrà inviare al DEC i nominativi dei lavoratori che intende impiegare unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale della copia dell'attestato di frequenza di un corso in materia di HCCPP **entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.**

L'agenzia di lavoro interinale aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente (e comunque **entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta** da parte dell'Azienda Ospedaliera) alla sostituzione del personale che non risulterà in possesso della qualifica e/o delle competenze richieste e/o del personale eventualmente dimissionario.

In caso di inadempimento, ossia nel caso in cui l'agenzia di lavoro interinale non riesca a reperire il personale richiesto, questa Azienda si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico dell'Impresa aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempimento, senza che l'Impresa aggiudicataria inadempiente possa sollevare contestazioni in merito.

L'agenzia di lavoro interinale aggiudicataria assume l'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico previsto dal contratto di lavoro, nonché del versamento dei contributi previdenziali.

Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgeranno la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo di questa Azienda Ospedaliera, la quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato all'agenzia di lavoro interinale, è tenuta a comunicare a quest'ultima gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Questa Azienda Ospedaliera comunicherà, entro il 1° giorno lavorativo di ogni mese, i dati relativi alle ore prestate, ordinarie e straordinarie, nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione delle buste paga dei lavoratori e delle fatture di fornitura.

Questa Azienda Ospedaliera si obbliga a rispettare i limiti imposti dalle norme sul lavoro straordinario.

Questa Azienda Ospedaliera si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connesse all'attività produttiva in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.

Eventuali spese per visite mediche e DPI sono a carico di questa Azienda Ospedaliera.

Corrispettivi/modalità di fatturazione: dovranno essere addebitate a questa Azienda unicamente le ore effettivamente lavorate, le ore relative ai permessi retribuiti fruiti, le indennità legate all'effettiva presenza in servizio e al turno prestato. Eventuali assenze per malattia, infortuni, ferie e festività soppresse non verranno addebitate a questa Azienda.

In particolare, la fatturazione dovrà avvenire come segue: (costo orario offerto per la fornitura del lavoratore, IVA esclusa moltiplicato per le ore effettivamente lavorate in orario di lavoro ordinario (no straordinario)) + (costo orario offerto per la fornitura del lavoratore incrementato del 15%, IVA esclusa

moltiplicato per le ore effettivamente lavorate in straordinario diurno) + (costo orario offerto per la fornitura del lavoratore incrementato del 30%, IVA esclusa moltiplicato per le ore effettivamente lavorate in straordinario notturno o festivo) + (costo orario offerto per la fornitura del lavoratore incrementato del 50%, IVA esclusa moltiplicato per le ore effettivamente lavorate in straordinario notturno festivo) + indennità legate all'effettiva presenza in servizio e al turno prestatato (queste ultime dovranno essere fatturate al costo (ossia sulla base di quanto riportato nel prospetto allegato (all.1), senza ulteriori ricarichi da parte dell'agenzia).

In caso assenza del lavoratore per permessi retribuiti l'Agenzia addebiterà all'Azienda il seguente importo: costo orario offerto per la fornitura del lavoratore, IVA esclusa moltiplicato per le ore di permessi retribuiti fruiti.

In caso di assenze del lavoratore per malattia, infortunio, ferie, festività sopresse l'agenzia non addebiterà alcun costo all'Azienda.

Si precisa inoltre quanto segue: in caso di festività infrasettimanale non lavorata (es. Ferragosto che capita di mercoledì, ecc.), la fatturazione dovrà avvenire come segue: (costo orario offerto per la fornitura del lavoratore IVA esclusa moltiplicato per 6 ore).

In caso di festività infrasettimanale lavorata (es. Ferragosto che capita di mercoledì, ecc.), la fatturazione dovrà avvenire come segue: (costo orario offerto per la fornitura del lavoratore IVA esclusa moltiplicato per 6 ore) + (costo orario offerto per la fornitura del lavoratore, IVA esclusa moltiplicato per le ore effettivamente lavorate nella festività infrasettimanale).

I prezzi offerti si intendono fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge. Essi si intendono altresì onnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio e sulle prestazioni da rendere.

Le fatture dovranno essere mensili posticipate e riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica e del c.d. split payment, preso atto della nota prot.181245 del 19/02/2015 del Direttore della UOC Bilancio di questa Azienda, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972".

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui la fattura non riporti il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC. I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni. L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa, la quale è tenuta comunque a continuare il servizio.

Penali: l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascuna inadempienza riscontrata, in funzione della gravità della stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, si provvederà all'incameramento della cauzione. Questa Azienda si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale di questa Azienda riterrà opportuno.

Le penali sono addebitate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni.

Risoluzione e recesso contrattuale: l'Azienda si riserva di **risolvere** il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- mancato possesso/perdita della prescritta autorizzazione all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo;
- in caso di reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali;
- l'Impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e/o grave inadempienza contrattuale tale da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- l'Impresa sospenda o interrompa l'esecuzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- nel caso in cui, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13/08/2010.

L'Azienda ha altresì la facoltà di **risolvere** il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in caso di mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla ditta.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Azienda di affidare a terzi il servizio in danno della ditta inadempiente.

L'affidamento avviene in favore del concorrente successivo in graduatoria o con le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante pec o fax, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa e/o dalla cauzione definitiva, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di **recedere** anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico e/o qualora la SUAM e/o Consip aggiudichino il presente servizio a condizioni contrattuali migliorative, in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "Recesso unilaterale", previa comunicazione all'Impresa con preavviso di 30 giorni. In tale ipotesi all'Impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell'Impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese.

Divieto di cessione del contratto e subappalto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. E' ammesso il subappalto nei modi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Direttore dell'esecuzione del contratto: in deroga a quanto previsto dall'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Referente del Servizio Cucina del P.O. di Fano (Sig. Simoncini Andrea).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- svolge tutte le attività previste dal D.Lgs. 50/2016 dal DM 49/2018.
- verifica e attesta che l'aggiudicatario espleta la fornitura nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- comunica i dati di fatturazione all'agenzia aggiudicataria entro il 1° giorno lavorativo del mese;
- rilascia il nulla osta alla liquidazione delle fatture;
- accerta eventuali inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al RUP una relazione particolareggiata e quantificando le penali da applicare;
- propone all'Azienda l'istanza di disapplicazione delle penali.

Foro competente e norme di rinvio: per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Azienda e l'Impresa in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Pesaro.

Per quanto non previsto nella presente nota, si rinvia al patto di integrità, al codice di comportamento al documento informativo redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 pubblicati sul sito www.ospedalimarchenord.it (cliccare su "concorsi/bandi di gara"), al codice civile e alla normativa vigente in materia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Requisiti di partecipazione: le ditte devono essere in possesso della prescritta autorizzazione all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo, **PENA L'ESCLUSIONE**;

Modalità di presentazione delle offerte: ai fini della partecipazione alla presente procedura, le agenzie interessate dovranno presentare la seguente documentazione, con le modalità previste dalla piattaforma MEPA:

- a) allegato modulo dichiarazione unica debitamente compilato e sottoscritto (all.2);
- b) fotocopia documento di identità del dichiarante;
- c) costo orario offerto per la fornitura del lavoratore, IVA esclusa. Il suddetto costo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, contributo, imposta, ricarico da parte dell'agenzia, rateo TFR, rateo tredicesima, ecc.

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà in favore dell'agenzia che avrà offerto il costo orario più basso per i lavoratori in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nell'ipotesi di offerte uguali verrà osservata la procedura di cui all'art.77 del R.D. 827/24 (miglioramento delle offerte ovvero, qualora i soggetti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio).

Adempimenti successivi all'aggiudicazione: l'impresa aggiudicataria dovrà fornire, entro 15 giorni dalla richiesta di questa Azienda, cauzione definitiva, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Questa Azienda procederà alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e della costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Questa Azienda si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Questa Azienda che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la fornitura in caso di non congruità dei prezzi offerti, adottare ogni e qualsiasi provvedimento di annullamento, revoca, abrogazione, modifica, sospensione, aggiudicazione parziale, senza che le Agenzie partecipanti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate tramite la piattaforma MEPA.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Id.P.160.10.10/2018/PROV/151
(da citare nelle risposte)

Allegati: n°3